

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02429 **del** 05/03/2020

Proposta n. 3542 **del** 05/03/2020

Oggetto:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani", Comune di Roma, località Via di Casal Selce. Proponente: Società AMA SpA. Registro elenco progetti n. 12/2018

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 relativo al progetto di "Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani", Comune di Roma, località Via di Casal Selce.

Proponente: Società AMA SpA.

Registro elenco progetti n. 12/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13 luglio 2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 3 ottobre 2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 6 novembre 2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione G15349 del 13 novembre 2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Vista la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;

Vista la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la Direttiva 2014/1357/CE;

Vista la Direttiva 2014/955/CE;

Visto il Regolamento UE 2017/997;

Vista la comunicazione della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9 aprile 2018;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.M. del 29 gennaio 2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

Visto il D.M. del 27 settembre 2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005”;

Visto il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104 di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

Vista la L.R. n. 27 del 9 luglio 1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la D.G.R. n. 132 del 27 febbraio 2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”;

Ciò premesso

Vista l’istanza pervenuta in data 6 marzo 2018, acquisita con il prot.n. 120211 del 05 marzo 2018, con la quale la proponente Società AMA SpA ha depositato all’Area V.I.A. il progetto

“Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località Via di Casal Selce, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che l’intervento in progetto è risultato sottoposto a V.I.A;

Preso atto che con determinazione dirigenziale G15309 dell’8 novembre 2019 è stata espressa Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale;

Preso atto che l’intervento è sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto che con determinazione dirigenziale G00900 del 31 gennaio 2020 e successiva rettifica G02157 del 28 febbraio 2020 è stata emessa Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di che trattasi;

Atteso che l’iter istruttorio del procedimento si è svolto pertanto nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 27bis del D.lgs. 152/2006;

Tenuto conto dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa agli atti del procedimento;

Preso inoltre atto:

- dei Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e dei relativi Allegati, tenutesi rispettivamente il 23 maggio 2019, il 4 luglio 2019 e il 2 settembre 2019;
- del provvedimento in merito al giudizio di compatibilità ambientale (VIA) con prescrizioni e condizioni rilasciato con determinazione dirigenziale G15309 dell’8 novembre 2019;
- dell’Autorizzazione Integrata Ambientale G00900 del 31 gennaio 2020 e successiva rettifica G02157 del 28 febbraio 2020;
- di quanto previsto all’art. 14 ter comma 7 della legge 241/90 che prevede che “All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”;

Ricordato l’art. 14 quater della legge 241/90 comma 3 che prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione del procedimento è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti;

Richiamato l’art. 14 quinquies della legge 241/90;

DETERMINA

Il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione del Progetto Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località Via di Casal Selce - Proponente: Società AMA SpA subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientali impartite in sede di VIA e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA.

- 1) Di stabilire che la determinazione di pronuncia di valutazione di impatto ambientale G15309 dell'8 novembre 2019 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale G00900 del 31 gennaio 2020 e successiva rettifica G02157 del 28 febbraio 2020 costituiscono parte integrante del presente provvedimento autorizzatorio unico;
- 2) Conseguentemente di approvare gli elaborati depositati nel procedimento, e pertanto costituiscono elaborati di riferimento anche per tutte le altre procedure autorizzative connesse;
- 3) Di stabilire che la durata di tutti i termini decorre dalla data di efficacia del presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
- 4) Di stabilire che l'efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) è fissato in 5 (cinque) anni; decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di PAUR dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- 5) Di stabilire che l'efficacia temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è pari a 10 anni;
- 6) Di stabilire che le condizioni ambientali relative al Giudizio di compatibilità ambientale (VIA), le condizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché il PMeC, saranno oggetto di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che ne hanno espresso le condizioni e da parte di Arpa Lazio.

La presente determinazione sarà notificata all'AMA spa e trasmessa al Comune di Roma, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al MIBAC, al Segretario Regionale, alla ASL Roma 1, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Prefettura di Roma e all'ISPRA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini